



CIRCOLARE N. 5 **8 gennaio 2015**

ULTIMISSIME

Si comunica, per opportuna conoscenza, che l'Inps ha diramato le istruzioni per la compilazione del nuovo Isee 2015.

Si trascrive, inoltre, la nota pervenutaci dall'Amm.ne relativa alla nuove regole per la trasmissione in via telematica dei certificati medici di malattia dei pubblici dipendenti.

Nuovo Isee 2015, istruzioni dell'INPS

L'INPS ha rilasciato la Circolare 171 del 18 dicembre 2014 con la quale fornisce le prime istruzioni relative al nuovo ISEE 2015, che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio a seguito della riforma dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente apportata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Nello specifico con la presente circolare l'INPS illustra i principi normativi e fornisce le prime indicazioni operative per l'applicazione della nuova normativa relativa al nuovo ISEE 2015.

ISEE ordinario e ISEE in situazioni specifiche

La Circolare inizia dalla lettura degli art. 1 e 2 del DPCM 159/2014, rispetto alla normativa valida fino alla riforma non cambiano né la definizione né il metodo di calcolo dell'ISEE quale rapporto tra l'ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza. Non cambia neanche la nozione dell'ISE, che rimane il valore dato dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare. Inoltre l'ISEE continuerà ad essere il metro di valutazione per i contribuenti per poter accedere a determinate prestazioni sociali non destinate a tutti.

Con la riforma però non esisterà più un solo ISEE valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.

Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:

- **ISEE standard o ordinario:** valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
- **ISEE Università:** per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;

- **ISEE Sociosanitario:** per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti;
- **ISEE Sociosanitario-Residenze:** tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali;
- **ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi:** per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi;
- **ISEE Corrente:** consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, ad esempio a seguito di risoluzione del rapporto o sospensione dell'attività lavorativa, si potrà aggiornare l'ISEE senza aspettare periodi più lunghi come da precedente normativa.

La Circolare passa quindi ad analizzare gli art. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2014, ovvero la definizione del nucleo familiare, l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale.

Dopo aver analizzato nello specifico i vari tipi di ISEE, diversificato in base alle varie prestazioni come nell'elenco su indicato, la Circolare passa all'analisi dell'articolo 10 della riforma, ovvero la **dichiarazione sostitutiva unica (DSU)**, e poi quindi si sofferma sui controlli, i CAF e il disciplinare tecnico (art. 11 e 12).

Si conclude infine con **l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità concessi dai Comuni. Revisione soglie (art. 13)**, il D.P.C.M. in esame prevede infatti una revisione delle soglie dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e dell'assegno di maternità, prestazioni erogate dall'INPS ma concesse dai Comuni che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, si riferiscono all'ISEE e non più all'ISE.

Fonte: <http://www.lavoroediritti.com/2014/12/nuovo-isee-2015-istruzioni-inps/#ixzz3McUQMmqk>



Ministero dell'Interno

Min.Int. - DPPACRUI - Dir. Centr. Ris. Um.

Prot. Uscita del 24/12/2014

Numero: **0035007**

Classifica: AP



2 0 5 0 0 0 5 4 4 5 1 0 6

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per le risorse umane

Roma, data del protocollo

- Al Gabinetto del Ministro
- Alla Segreteria del Ministro
- Alla Segreteria del Vice Ministro Sen. Bubbico
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On. Bocci
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato Dr. Manzione
- All'Ufficio Affari Legislativi e le Relazioni Parlamentari
- All'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance
- All'Ufficio Stampa e Comunicazione
- Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
- Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
- Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
- All'Ufficio per le Attività del Commissario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura
- All'Ufficio per le Attività del Commissario per il Coordinamento delle Iniziative di Solidarietà per le Vittime dei Reati di Tipo Mafioso
- All'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse

Oggetto: Trasmissione per via telematica dei certificati medici di malattia dei pubblici dipendenti.

A seguito della recente attivazione della procedura on line di ricezione dei certificati medici di malattia da parte di codesti Uffici mediante rilascio da parte dell'INPS di un PIN di accesso, si informa che le eventuali richieste di visita fiscale per il controllo della malattia dei dipendenti da parte dei medici legali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità telematica, e non più mediante richiesta cartacea inviata a mezzo PEC.

Pertanto i dipendenti abilitati a consultare gli attestati di malattia mediante PIN di cui alla circolare INPS n. 60 del 2010, sono altresì abilitati ad avviare, su indicazione del dirigente e nella stessa giornata di inizio della malattia, le procedure di controllo mediante visita fiscale (Circolare INPS del 12/09/2011, n. 118).

In particolare, la richiesta telematica di visita di controllo sarà inoltrata attraverso il portale WEB dell'INPS, cliccando su Servizi Online, seguendo il seguente percorso: "Elenco di tutti i Servizi" - "Servizi per le aziende e consulenti" ed, infine, con accesso tramite PIN, su "Richiesta Visita Medica di controllo".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per le risorse umane

Si precisa che la procedura telematica si compone di più pannelli che prevedono la comunicazione dei dati in modalità guidata, completando le informazioni richieste (es. dati del datore di lavoro e del lavoratore, selezione del Comune di residenza /domicilio o di reperibilità del lavoratore), ovvero compilando i campi obbligatori ivi presenti. All'esito della procedure di richiesta della visita si otterrà una ricevuta con la segnatura di protocollo in entrata assegnata dal sistema INPS ed infine la visualizzazione successiva dell'esito della visita dopo la sua effettuazione.

Con riferimento alla disciplina vigente in materia di visite di controllo della malattia, corre l'obbligo di evidenziare che l'art. 55 septies del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2009, ha imposto l'obbligo di disporre la visita fiscale qualora l'assenza si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate festive e nella domenica, ma anche in quelle infrasettimanali precedenti o conseguenti a permessi o ferie concesse.

Negli altri casi, come è precisato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 00566340 del 21 novembre 2011, è prevista una valutazione discrezionale del dirigente sull'opportunità di disporre la visita fiscale, prendendo in considerazione, mediante una valutazione comparativa degli interessi coinvolti, anche la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita.

Non si dovrà procedere all'invio della richiesta di visita fiscale, nelle ipotesi in cui le assenze sono causalmente riconducibili alle circostanze espressamente indicate quali cause di esenzione dal regime di reperibilità dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione n. 206 del 18 dicembre 2009, di seguito indicate:

1. Infortuni sul lavoro riconosciuti dall'INAIL;
2. Malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, attestata dal medico nel certificato;
3. Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta; la certificazione medica deve dimostrare il nesso causale tra invalidità riconosciuta e stato patologico in atto;
4. Patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

In tali ipotesi la causa esimente dal regime di reperibilità dovrà essere menzionata nel certificato medico giustificativo dell'assenza per malattia. Inoltre, la richiesta di visita fiscale non dovrà essere rinnovata nei confronti dei dipendenti per i quali è stata già effettuata per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Con riferimento invece agli aspetti della reperibilità alla visita fiscale si richiamano le norme del citato Decreto che fissano dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 le fasce orarie durante le



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per le risorse umane

quali il dipendente è tenuto a farsi trovare presso il proprio domicilio per tutti i giorni di malattia, anche non lavorativi e festivi.

Se il dipendente è costretto a lasciare il proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità per effettuare visite mediche o accertamenti specialistici o per qualsiasi altro giustificato motivo, è tenuto a darne preventiva comunicazione al Dirigente, che valuterà i "giustificati motivi" che necessitano l'allontanamento.

Al riguardo, in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, al dipendente sarà comminata una sanzione economica, ferma restando la possibilità di applicazione di un'eventuale sanzione disciplinare a seguito del relativo procedimento.

Tutto ciò premesso, nel rammentare che tutte le richieste di visita medica di controllo dovranno essere inoltrate soltanto attraverso il canale telematico, si invitano gli Uffici in indirizzo di comunicare la presente circolare non soltanto al personale abilitato all'accesso al portale INPS per gli adempimenti connessi alla ricezione dei certificati medici, ma anche a tutto il personale dipendente in servizio presso codesti Uffici.

Eventuali ulteriori chiarimenti sull'argomento potranno essere richiesti al numero 06/46547672.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Compagnucci